Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74 — **ROMA - Mercoledì, 16 Agosto 1933 - ANNO XI** — **Numero 189**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1º gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nel certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 17, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor conte Carlo de Chambrun, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica francese, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 13 agosto 1933 - Anno XI.

(5433)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1933, n. 999.
Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
DEL GOVERNO DELLA COLONIA.

SEZIONE 1ª.
Del territorio coloniale e delle autorità di Governo.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste fra il Mar Rosso, il Sudan Anglo-Egiziano, l'Etiopia e la Costa Francese dei Somali sono denominate « Eritrea ».

Le regioni dell'Africa Orientale, soggette alla Sovranità dell'Italia, poste tra l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden, la Somalia Britannica, l'Etiopia e la colonia del Chenia sono denominate « Somalia Italiana ».

L'Eritrea e la Somalia Italiana sono costituite ciascuna in colonia retta e rappresentata da un Governatore.

Le Colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana sono dotate di personalità giuridica.

Art. 2.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie. Dirige, secondo le istruzioni del Ministro, la politica e l'amministrazione della colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico. Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Esercita i poteri e le facoltà che gli sono da questi conferite o che gli siano delegate dal Governo del Re.

Provvede al funzionamento di tutti gli uffici e servizi della colonia e ne coordina l'attività. Adotta nei casi di necessità ed urgenza, con ordinanza motivata, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse dandone comunicazione al Ministro delle colonie.

Vigila sull'andamento degli enti pubblici esistenti nella colonia e ne può sciogliere le amministrazioni nominando a reggerli Commissari governativi.

Dal Governatore dipendono le forze armate stanziate nel territorio e nelle acque della colonia. Egli sopraintende alla organizzazione, al governo, all'amministrazione ed all'impiego delle forze stesse, secondo le direttive impartitegli dal Ministro delle colonie, ed applica le leggi ed i regolamenti vigenti in colonia per ciascuna forza armata.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

Art. 3.

Per gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza il Governatore può adottare, previa autorizzazione del Ministro delle colonie, i provvedimenti eccezionali che reputi necessari a seconda delle circostanze ed istituire tribunali speciali con giurisdizione sull'intiero territorio della colonia o su parte di esso. Può inoltre decretare che alcuni reati che vengano commessi nella colonia siano giudicati dai tribunali speciali predetti secondo le norme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

Art. 4.

Il Governatore ha alla sua immediata dipendenza il Segretario generale ed il Comandante delle truppe.

In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Governatore la reggenza del Governo spetta al Segretario generale.

In caso di assenza, vacanza od impedimento del Segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 5.

Il Segretario generale è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei Ministri ed è scelto fra i funzionari di grado 4° appartenenti al ruolo della carriera direttiva coloniale.

In colonia il Segretario generale nelle cerimonie e funzioni pubbliche segue immediatamente il Governatore nell'ordine delle precedenze.

Egli coadiuva il Governatore nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sovraintende, in particolare, a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive impartitegli dal Governatore.

Art. 6.

Ai servizi civili e politici di cui al precedente articolo 5 provvedono le direzioni di Governo ed uffici. Il numero, le

attribuzioni e la composizione organica delle direzioni di Governo ed uffici è fissato dall'ordinamento politico-amministrativo.

Il Governatore può costituire una segreteria particolare pel disbrigo della corrispondenza personale ed ufficiosa. La composizione organica della segreteria particolare del Governatore è fissata dall'ordinamento politico-amministrativo.

Art. 7.

Il Comandante delle truppe è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro della guerra.

Egli è consulente del Governatore nelle questioni militari e cura quanto ha attinenza alla difesa della colonia proponendo i necessari provvedimenti.

Il Comandante delle truppe presiede, secondo le direttive del Governatore, all'organizzazione, all'addestramento, alla disciplina, all'impiego e, nei limiti degli ordinamenti vigenti, all'amministrazione delle forze militari terrestri. Dà il suo parere al Governatore nelle questioni riguardanti la disciplina del personale delle forze militari marittime destinate a terra nella colonia.

Ha le attribuzioni stesse dei comandanti di divisione e autorità equivalenti per quanto riguarda la disciplina delle forze terrestri ed aeree dipendenti.

Provvede al coordinamento, nella preparazione e nell'impiego, di tutte le forze armate della colonia e, ogni qualvolta il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, alla preparazione e alla esecuzione di queste, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Il Comandante delle truppe prende rango immediatamente dopo il Segretario generale.

Art. 8.

Il Governatore non può corrispondere con amministrazioni dello Stato se non per il tramite ovvero con l'autorizzazione del Ministro delle colonie.

Il Ministro delle colonie previa intesa con quello degli esteri, può autorizzare il Governatore a corrispondere direttamente con i rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri.

I funzionari civili e militari della colonia non possono avere rapporti di servizio con alcuna amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

SEZIONE 2ª.

Del Consiglio di Governo.

Art. 9.

In ciascuna delle colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana è costituito un Consiglio di Governo, il quale è composto:

del Governatore, che lo presiede;

del Segretario generale;

del Comandante delle truppe;

del Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o di persona da lui nominata;

dei direttori di Governo;

del rappresentante il Pubblico Ministero presso il tribunale della colonia;

del capo ragioniere della colonia.

I funzionari preposti ai vari servizi della colonia che non facciano parte del Consiglio di Governo possono essere chiamati dal Presidente a parteciparvi quando si discuta di affari che rientrino nella loro competenza. Così pure possono esser chiamati a parteciparvi, di volta in volta, persone residenti nella colonia, quando il Presidente ritenga utile il loro consiglio.

Per delegazione del Governatore o in caso di sua assenza il Consiglio di Governo è presieduto dal Segretario generale.

Art. 10.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti dei regolamenti che debbono essere emanati dal Governatore;

b) sul progetto del bilancio preventivo e sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale;

d) in tutti gli altri casi nei quali gli speciali ordinamenti ne prescrivano il parere.

Il Governatore, quando lo creda opportuno può sottoporre all'esame del Consiglio di Governo anche questioni o materie che non rientrino nelle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 11.

Quando vi siano imprescindibili motivi di urgenza, il Governatore può provvedere senza chiedere il parere preventivo del Consiglio di Governo, ma deve comunicare il provvedimento così adottato al Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva.

In tal caso il Governatore deve anche informare immediatamente del provvedimento adottato il Ministro delle colonie, il quale ne dà notizia a quello delle finanze quando il provvedimento abbia conseguenze finanziarie.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio debbono essere comunicati in copia al Ministro delle colonie.

SEZIONE 3ª.

Delle circoscrizioni.

Art. 13.

Il territorio dell'Eritrea e quello della Somalia Italiana si dividono in regioni; queste si dividono in residenze, ed, ove occorra, le residenze in vice-residenze.

La divisione in regioni è stabilita con decreto del Ministro delle colonie, il quale, nel caso che il provvedimento importi variazioni agli organici del personale, deve chiedere l'assenso di quello delle finanze.

La suddivisione in residenze e vice-residenze è stabilita dal Governatore.

A capo della regione è nominato con decreto governatoriale un Commissario regionale che rappresenta il Governatore, provvede all'ordine, alla sicurezza ed all'amministrazione della regione, adotta i provvedimenti necessari nei casi di urgenza, dispone della forza pubblica e può richiedere la forza armata.

Con decreto governatoriale è nominato un residente a capo della residenza ed un vice-residente a capo della vice-residenza.

Le norme per il governo e l'amministrazione del territorio e delle popolazioni sono stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo e nelle altre leggi speciali.

Art. 14.

I capoluoghi di regione che siano centri abitati di notevole importanza possono essere costituiti in municipi con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

I municipi sono amministrati da un Podestà nominato dal Governatore. I funzionari della carriera direttiva coloniale nominati Podestà in colonia possono essere collocati fuori ruolo entro i limiti numerici fissati dalle disposizioni vigenti.

Ad assistere il Podestà possono essere nominati consultori municipali nel numero massimo di quattro.

La nomina del Podestà del capoluogo della colonia è subordinata al preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Le norme per il funzionamento, la vigilanza e la tutela dei municipi saranno stabilite nell'ordinamento politico-amministrativo.

CAPO II.

DELLA SUDDITANZA E DELLA CITTADINANZA.

Art. 15.

Sono sudditi eritrei o somali:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nella Eritrea o nella Somalia Italiana e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre eritreo o somalo, o, in caso che il padre sia ignoto, da madre eritrea o somala;

c) i nati nell'Eritrea e nella Somalia quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito eritreo o somalo;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana od asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica amministrazione in colonia oppure abbia già prestato tale servizio e risieda in colonia.

Il Ministro delle colonie può, con suo decreto, riconoscere la qualità di sudditi eritrei o somali, salvi gli accordi internazionali vigenti, agli individui appartenenti a gruppi di popolazione immigrati nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, quando tali gruppi abbiano definitivamente fissato la loro abituale residenza nel territorio coloniale italiano.

Possono diventare sudditi coloniali eritrei o somali mediante decreto del Governatore i nati all'estero, in regioni africane od asiatiche, che, non essendo cittadini italiani o di altro Stato, abbiano tenuto la loro residenza nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana da almeno due anni e dichiarino all'autorità politica di voler assumere la sudditanza eritrea o somala.

Art. 16.

I sudditi coloniali eritrei e somali non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri se non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione con decreto del Ministro delle colonie e non abbiano all'estero la loro residenza.

Art. 17.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi facciano fondatamente ritenere che entrambi i genitori siano di razza bianca, è dichiarato cittadino italiano.

La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del Giudice della colonia, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone con ordinanza motivata l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del Giudice della colonia può essere adottato sia a domanda che di ufficio.

L'ufficiale dello stato civile a cui venga denunziata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal primo comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 18.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente ritenere che uno dei genitori sia di razza bianca, può chiedere, giunto al 18° anno di età, di assumere la cittadinanza italiana.

Il Giudice della colonia, con sua ordinanza motivata, ammette il richiedente alla cittadinanza italiana e ne dispone l'iscrizione come cittadino italiano nei registri dello stato civile, dopo aver accertato che il richiedente stesso:

1° per i suoi caratteri somatici ed altri eventuali indizi, sia con fondamento da ritenere nato da un genitore di razza bianca;

2° non sia poligamo;

3° non sia mai stato condannato per reati che, a' termini delle leggi del Regno, importino la perdita dei diritti politici;

4° abbia superato l'esame di promozione della terza classe elementare;

5° possegga una educazione perfettamente italiana.

Eguale facoltà da esercitare negli stessi modi hanno i nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana di cui sia noto uno solo dei genitori suddito coloniale, quando i caratteri somatici ed altri indizi facciano fondatamente credere che l'altro dei genitori sia di razza bianca.

Art. 19.

Il nato nell'Eritrea o nella Somalia Italiana fuori di matrimonio è cittadino, quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

Art. 20.

La legittimazione dei figli nati fuori di matrimonio da unione di cittadini con sudditi coloniali può essere accordata, su domanda del genitore che abbia la cittadinanza italiana, per decreto Reale, secondo le disposizioni del Codice civile.

Quando tuttavia il richiedente risieda nel territorio dell'Eritrea o della Somalia Italiana, la domanda di legittimazione deve essere presentata alla Corte di Appello di Roma ed il decreto Reale è promosso dal Ministro della giustizia di concerto con quello delle colonie.

Art. 21.

È garantito il rispetto delle religioni e delle tradizioni locali, in quanto non contrastino con l'ordine pubblico della colonia e con i principî generali della civiltà.

Con la stessa riserva si applica ai sudditi coloniali eritrei e somali la legge propria della loro religione, del loro paese o della loro stirpe, salvo le norme stabilite dagli ordinamenti speciali.

Art. 22.

I sudditi coloniali hanno facoltà di adire, eccetto che per le questioni riguardanti il loro stato personale e familiare, le

giurisdizioni stabilite per i cittadini italiani invece di quelle particolari per essi vigenti. In tale caso però essi sono soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nelle colonie.

Tuttavia ai rapporti giuridici costituiti in base ad un determinato diritto non possono essere applicate che le norme di quel diritto stesso.

CAPO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

SEZIONE 1ª.

Entrate delle colonie.

Art. 23.

Le entrate di ciascuna colonia sono costituite dalle entrate proprie e dai contributi dello Stato. I contributi annuali dello Stato sono concessi con legge speciale, quando le condizioni finanziarie della colonia lo richiedano e nella misura che risulta necessaria per i bisogni della colonia stessa.

Art. 24.

Sono entrate proprie:

a) i redditi dei beni patrimoniali e del Demanio pubblico e i canoni corrispettivi delle concessioni di qualsiasi specie;

b) il ricavato delle alienazioni dei beni mobili ed immobili di qualsiasi specie;

c) i proventi delle imposte e delle tasse;

d) tutte le altre entrate, diritti e proventi vari.

Art. 25.

Con decreti Reali emanati a norma dell'articolo 42 sono stabilite le imposte e le tasse; sono altresì indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà di imporre, nei limiti stabiliti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, affluiscono ai bilanci coloniali in quanto colpiscono il contribuente per l'attività produttrice svolta in colonia e per il suo patrimonio esistente in colonia.

Resta però esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la amministrazione finanziaria può fare, a mente delle norme in vigore, per determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in colonia.

Art. 26.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) alle sole spese straordinarie di carattere patrimoniale;

b) ad opere riconosciute di pubblica utilità.

Art. 27.

Alle spese straordinarie delle quali sia riconosciuta la necessità ed alle quali non si possa far fronte con le entrate di cui agli articoli 24 e 25 si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, nei casi indicati nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale determinerà in modo specifico gli scopi cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, è dalla legge stabilito in quale misura la colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della colonia.

SEZIONE 2ª.

Dell'anno finanziario e dell'ordinamento amministrativo contabile in genere.

Art. 28.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno successivo.

Il Governatore della colonia forma il bilancio di previsione e lo presenta non più tardi del 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio che inizia il 1° luglio successivo.

Il bilancio di previsione dell'Eritrea e della Somalia è presentato al Parlamento dal Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze ed è approvato con legge.

In caso di ritardo nella presentazione il Ministro delle colonie può formare il bilancio di ufficio.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio sotto la sua personale responsabilità e sotto la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Art. 29.

Il conto consuntivo è presentato dal Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, corredato da una relazione illustrativa ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato colla relazione della Corte dei conti.

Col conto consuntivo il Governatore presenta anche il conto patrimoniale.

Ove non sia possibile allegare i detti consuntivi dell'Eritrea e della Somalia al rendiconto dello Stato, essi saranno approvati con apposita legge, ovvero per decreto Reale da comunicarsi al Parlamento per la convalida.

Art. 30.

Presso il Governo della colonia è costituita una Ragioneria coloniale che vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio ed al bilancio della colonia secondo le norme dell'ordinamento amministrativo-contabile. In particolare la Ragioneria coloniale provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate; esercita il controllo preventivo delle spese, verifica la contabilità e sorveglia la gestione delle casse e dei magazzini e la tenuta degli inventari.

Art. 31.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio della colonia e degli enti locali della colonia.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti gli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ogni triennio.

CAPO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 32.

L'amministrazione della giustizia civile e penale è affidata alla Magistratura ordinaria ed a quella militare, salvo quanto possa essere specialmente disposto da provvedimenti di carattere eccezionale.

Possono essere affidate funzioni giudiziarie anche ai funzionari politico-amministrativi e, per i sudditi, ai capi o cadì locali.

I magistrati ed i funzionari predetti possono essere assistiti da assessori scelti tra i cittadini ed i sudditi coloniali.

Art. 33.

Le norme per l'amministrazione della giustizia e per la costituzione e il funzionamento degli organi che debbono amministrarla sono stabilite dagli ordinamenti giudiziari per l'Eritrea e la Somalia Italiana e dai relativi regolamenti.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto del Ministro delle colonie.

Art. 34.

Il Governatore e i funzionari civili e militari, investiti di funzioni di governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione che è data dal Ministro delle colonie, se si tratta del Governatore, del Segretario generale e del Comandante delle truppe, e dal Governatore, se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa immediatamente il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Art. 35.

Il personale civile indigeno dei ruoli locali ed i capi e notabili nominati con decreto del Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale nè arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione del Governatore.

Art. 36.

Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali pecuniarie dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto.

Art. 37.

Il Governatore ha facoltà di tenere sospesa l'applicazione delle pene comminate da sentenza di qualsiasi autorità giudiziaria della colonia, nel caso che sia stata promossa in favore del condannato la grazia sovrana.

Il Governatore può condonare le multe inflitte a gruppi etnici od a sudditi singoli salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto e da infrazioni doganali.

Art. 38.

Tutte le materie che non involgano controversie intorno a diritti civili e politici, ma concernano rapporti di interessi fra i privati e l'amministrazione della colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo, in conformità dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo.

Contro i provvedimenti del Governatore, che non siano definitivi a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministro delle colonie, il quale provvede sentito il Consiglio superiore coloniale.

Contro i provvedimenti definitivi del Governatore e del Ministro delle colonie è ammesso ricorso per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re, in conformità della legge sul Consiglio di Stato.

CAPO V.

DELLE NORME GIURIDICHE.

Art. 39.

I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile e di procedura penale, i codici penale per l'esercito e penale militare marittimo, e le relative disposizioni complementari oggi in vigore nel Regno sono estesi di diritto all'Eritrea e alla Somalia e devono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali, e salve le modificazioni che ad essi possono essere apportate con norme speciali per l'Eritrea e per la Somalia Italiana. Tali norme dovranno essere emanate nei limiti e con la procedura di cui al successivo articolo 42.

Nello stesso modo è esteso all'Eritrea ed alla Somalia Italiana il codice per la marina mercantile della Libia.

Art. 40.

Le leggi ed i regolamenti sullo stato civile vigenti nel Regno sono estese all'Eritrea ed alla Somalia e sono applicabili in quelle due colonie ai cittadini.

I sudditi coloniali possono chiedere la iscrizione di loro singoli atti nei registri dello stato civile per i cittadini, ma tale iscrizione non può essere invocata come prova di avvenuto acquisto della cittadinanza italiana.

Art. 41.

Le norme legislative che, sentito il Ministro delle colonie, siano emanate nel Regno a modificazione o sostituzione dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo 39, hanno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti emanati per le colonie od estesi ad esse.

Art. 42.

All'emanazione di norme aventi forza di legge per l'Eritrea e la Somalia si provvede con Regio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, purchè dette norme non riguardino lo statuto personale, familiare e successorio dei cittadini italiani e mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini a norma del precedente articolo 21. Nello stesso modo si provvede ad estendere all'Eritrea ed alla Somalia, con le opportune eventuali modificazioni, le leggi, decreti e regolamenti, emanati nel Regno.

Quando si tratti di norme aventi carattere finanziario, il Regio decreto dovrà essere emesso di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 43.

Alla emanazione delle norme, di cui all'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, per le colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana, si provvederà con Regio decreto previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore coloniale ed il Consiglio di Stato e di concerto col Ministro delle finanze, quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

Art. 44.

Al Governatore può essere delegata la facoltà di emanare i regolamenti per l'esecuzione delle norme aventi forza di legge.

Al Governatore spetta di emanare i regolamenti di interesse locale nei limiti stabiliti dagli ordinamenti e dalle leggi speciali.

I regolamenti di competenza del Governatore sono emanati sentito il Consiglio di Governo a termini del comma *a*) dell'articolo 10.

Quando sia richiesto da gravi urgenti motivi, il Governatore può emanare, con suo decreto motivato, norme che eccedano le sue facoltà regolamentari, dandone immediata comunicazione al Ministro delle colonie, il quale ne informerà quello delle finanze quando si tratti di provvedimenti di carattere finanziario.

Art. 45.

Per l'applicazione delle norme legislative comuni alle due colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 46.

I regolamenti municipali e quelli comunque relativi a servizi urbani sono emanati dai capi delle amministrazioni municipali ovvero dai funzionari incaricati dei servizi municipali ed approvati dal Governatore.

La pubblicazione di tali regolamenti può esser fatta anche soltanto secondo le usanze locali, in deroga al successivo articolo 49.

Art. 47.

Le trasgressioni alle norme di regolamenti locali, di cui agli articoli 44 e 46, sono punite con le pene previste dall'articolo 650 del Codice penale nei casi ivi contemplati.

Quando non siano applicabili quelle sanzioni, l'autorità da cui le norme stesse sono emanate ha facoltà di comminare l'arresto fino ad un mese o l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 48.

Il Ministro delle colonie ha facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare, con suo decreto, i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dal Governatore. Il decreto di annullamento ha la stessa decorrenza del provvedimento governatoriale cui si riferisce.

Art. 49.

Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, vi divengono obbligatori nel 15° giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto e salvi i decreti di annullamento di cui al precedente articolo 48.

La pubblicazione consiste nella inserzione del testo del provvedimento in lingua italiana nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Art. 50.

Alla pubblicazione dei Codici, delle leggi e delle successive modificazioni o sostituzioni contemplate negli articoli 39 e 41 si provvede mediante il deposito del testo in lingua italiana presso la Cancelleria del Tribunale del capoluogo e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel *Bollettino Ufficiale* della colonia.

I codici e le leggi di cui al comma precedente entrano in vigore trenta giorni dopo l'avvenuta loro pubblicazione.

Art. 51.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che l'entrata in vigore delle leggi, decreti e regolamenti di cui agli articoli 49 e 50 sia resa nota alle popolazioni indigene mediante pubblici bandi e con quegli altri mezzi di pubblicità che risultino meglio idonei allo scopo. Tale speciale notificazione deve essere sempre fatta quando si tratti di leggi penali o relative al regime fondiario.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 52.

Gli individui nati nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, i quali alla entrata in vigore della presente legge trovinsi nelle condizioni elencate nel secondo comma dell'articolo 18 possono domandare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di assumere la cittadinanza italiana mediante il procedimento di cui all'articolo 18, anche se abbiano superato i diciotto anni.

Tuttavia il richiedente, se di sesso maschile e di età superiore al 21° anno, dovrà altresì provare di aver prestato servizio militare od adempiere immediatamente agli obblighi derivanti ai cittadini italiani dalle vigenti leggi sul reclutamento.

Art. 53.

Con l'entrata in vigore della presente legge la competenza del Comitato Amministrativo di cui al R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3282, passerà al Consiglio di Governo.

Art. 54.

La presente legge entra in vigore alla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate la legge 24 maggio 1903, n. 205, il R. decreto 26 giugno 1904, n. 411, il R. decreto 13 giugno 1918, n. 908, la legge 5 aprile 1908, n. 161, ed ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG — CIANO — SIRIANNI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1000**.
Norme per le promozioni a rettore e a vice rettore nei Convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 130 del Nostro decreto 6 maggio 1923, numero 1054;
Veduti gli articoli 73 e 76 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto l'art. 7 del Nostro decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto l'art. 1 del Nostro decreto 20 novembre 1930, numero 1482;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le promozioni ai gradi di vice rettore e di rettore di 2ª classe nei Convitti nazionali è prescritto il possesso del diploma di laurea, o titolo di studio equipollente, oltre a quanto è stabilito dalle norme vigenti in materia di promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. **1001**.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34 e provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 aprile 1933, nn. 354 e 388, 20 aprile 1933, nn. 389, 420 e 559; 8 giugno 1933, nn. 646 e 663;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di taluni Ministeri e di adottare altri provvedimenti aventi riflessi finanziari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1933-34, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia di cui all'art. 6, n. 1, della legge 13 aprile 1933, n. 298, è determinato, per l'esercizio finanziario 1933-34, nella somma di L. 100.000.000.

Art. 4.

È aumentato di L. 2.500.000 il fondo autorizzato dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1933, n. 388, di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1933-34, per provvedere, durante l'esercizio medesimo, alle spese generali di carattere straordinario, nonchè agli oneri per la manutenzione delle opere di competenza dello Stato e di quelle da consegnare o consegnate ad enti locali.

Art. 5.

Il termine fissato con l'ultimo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, è prorogato al 30 giugno 1934 con effetto dal 1° luglio 1933.

Art. 6.

I fondi relativi alle spese autorizzate dal Regio decreto 5 giugno 1933, n. 628, per l'acceleramento della revisione degli atti tecnici e della trattazione delle domande per contributi terremoti, saranno stanziati, con decreti del Ministro per le finanze ai capitoli concernenti le varie spese inscritte negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, in corrispondenza ai versamenti al bilancio dell'entrata delle somme a tal fine prelevate, ai sensi del predetto R. decreto 5 giugno 1933, n. 628, dal fondo del servizio delle obbligazioni terremoto, autorizzato con la legge del 27 giugno 1929, n. 1069.

Art. 7.

Il fondo complessivo di L. 3.000.000 autorizzato dall'art. 3 del R. decreto 5 giugno 1933, n. 628, per le spese da eseguirsi dal Ministero dei lavori pubblici per i servizi di sua competenza, sarà assegnato in ragione di L. 1.500.000, L. 1.000.000 e L. 500.000, rispettivamente per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1935-36.

Art. 8.

È dichiarato di pubblica utilità l'acquisto di un immobile da destinarsi ad uso dei servizi del Ministero delle finanze,

tenuto conto delle necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato, autorizzato con l'art. 6 del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254.

Alle espropriazioni all'uopo occorrenti saranno applicate le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 9.

È autorizzata la spesa di L. 850.000 per l'acquisto in Frosinone, di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di quella città.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di L. 170.000 annue, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1933-34 al 1937-38.

Art. 10.

Per le diarie spettanti ai componenti della delegazione italiana alla Conferenza economica mondiale di Londra è mantenuta, con effetto per tutta la missione relativa alla Conferenza stessa, l'applicazione del primo comma della lett. *b*) dell'art. 1 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, ferme le altre disposizioni del decreto medesimo.

Art. 11.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1.820.000 per i fondi di riserva delle Regie aziende patrimoniali.

Salva la speciale decorrenza del provvedimento di cui all'art. 5, il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 72. — GIAGHEDDU.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1-*bis* (di nuova istituzione) — Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato		*per memoria*
Cap. n. 2 (modificata la denominazione) — Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e minori sorgenti d'acque minerali nei vecchi confini del Regno.	L.	1.500
Totale degli aumenti	L.	1.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Proventi del demanio termale dello Stato. (Soppresso)	L.	1.500

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 90 — Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di prima categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di seconda categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare.

Cap. n. 209 — Somme da versare, ai sensi dell'art. 95 delle norme per la bonifica integrale, approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dai concessionari di opere e di sussidi di bonifica per spese di vigilanza e per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1933-34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 62 — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (M.V.S.N.)	L.	1.400.000
Cap. n. 69 — Provvista di munizioni, ecc. (M.V.S.N.)	»	500.000
Cap. n. 84 — Fitto di locali (Corte dei conti)	»	550.000
Cap. n. 185 — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. (Provveditorato generale dello Stato)	»	20.000
Cap. n. 301-*bis* (di nuova istituzione - sotto la rubrica « Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri » e la nuova sottorubrica « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ») — Spesa per la costruzione di un padiglione in muratura per la mostra ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale presso la Fiera campionaria di Tripoli (Prima delle tre rate)	»	50.000
Cap. n. 309-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle aziende patrimoniali ») — Assegnazione straordinaria per i fondi di riserva delle Regie Aziende patrimoniali	»	1.820.000
Cap. n. 313-*ter* (di nuova istituzione) — Spesa per l'acquisto di un fabbricato da adibire a sede dell'Intendenza di finanza di Frosinone (Prima delle cinque annualità)	»	170.000
Cap. n. 456 (aggiunto - in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	3.600.000
Totale degli aumenti	L.	8.110.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.)	L.	1.950.000
Cap. n. 97 — Fitto di locali non demaniali per le Intendenze ecc.	»	64.602
Cap. n. 106 — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	20.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.034.602

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 9 — Interessi a favore della Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'art. 7, comma 1°, del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5.

Cap. n. 226 — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, servizi disagiati o per disagiata residenza e per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio; indennità, compreso il cambio, agli impiegati ed agenti residenti in dogane situate in territorio estero - Indennità al personale doganale e della Regia Guardia di finanza per il servizio di visita ai viaggiatori sui treni internazionali in corsa transitanti per qualsiasi varco e per prestazioni straordinarie relative al servizio merci eseguito dalle Ferrovie dello Stato, nei transiti interessanti i traffici adriatici.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

In aumento:

Cap. n. 113 — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti ecc. per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . L. 32.500

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 30 (modificata la denominazione) — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia art. 6 n. 1. della legge 13 aprile 1933, n. 298 . . . L. 35.000.000

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 29 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi - Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti privati che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 67 — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc. . . . . L. 2.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 76 — Opere stradali, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L. 500.000
Cap. n. 91 — Opere idrauliche (Italia centrale) . . » 500.000
Cap. n. 108 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale ed insulare) 1.500.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 2.500.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 15-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per i servizi di copiatura . . . . L. 15.000
Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni nell'interesse dei servizi dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili ed altre spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse . . . . » 5.000

Totale degli aumenti . . . L. 20.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 65 — Sovvenzione alle tramvie extra-urbane, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 72 — Compensi di costruzione, modificazione, trasformazione, ecc. . . . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 20.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc. L. 1.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . . . L. 1.500

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 (modificata la denominazione) — Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma, all'Ufficio internazionale del vino in Parigi, alla Federazione internazionale dei tecnici agricoli ed all'Ufficio internazionale dell'insegnamento agrario . . . . L. 10.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 35 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 64 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale, ecc. . . . . » 20.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 30.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1933.

Riduzione dell'aumento percentuale per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato degli avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole e delle fettucce di barbabietole allo stato umido.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'aumento percentuale sui prezzi delle tariffe competenti, risultanti dall'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, numero 372, è ridotto al 300 % per le seguenti merci:

Avanzi della calce di defecazione dei sughi di barbabietole;

Fettucce di barbabietole allo stato umido risultanti dalla fabbricazione dello zucchero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed avrà vigore a cominciare dalla campagna saccarifera 1933.

Roma, addì 20 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1933.

Modificazioni al repertorio doganale in applicazione del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, relativo al trattamento doganale dei semi di corozo e di palma dum.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il repertorio per la tariffa generale dei dazi doganali, e le relative disposizioni preliminari;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, che modifica il dazio doganale del corozo e dei semi di palma dum, anche tagliati in fette o in dischi per la fabbricazione dei bottoni;

Visto l'art. 2 dello stesso R. decreto-legge, che autorizza ad introdurre nel repertorio doganale le disposizioni occorrenti per applicare le modificazioni stabilite;

Ritenuta la necessità di stabilire nel repertorio doganale il trattamento appropriato del corozo e dei semi di palma dum, dei relativi prodotti semilavorati e degli avanzi di lavorazione, in rapporto al R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463 e alla tecnica industriale;

Determina:

Art. 1.

Nel repertorio in vigore per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni risultanti dal seguente prospetto:

VOCI DEL REPERTORIO	Voci e numeri della tariffa
Avanzi di avorio vegetale:	
a) in frammenti, in polvere, in occhiali, in costoni, in rizza e in altri avanzi inservibili alla fabbricazione di bottoni o di lavori di intaglio o di intarsio. Come	Legni macinati, ecc. 607
b) altri (V. Corozo greggio, ecc.)	
di corozo (V. Avanzi di avorio vegetale)	
di semi di palma dum (V. Avanzi di avorio vegetale)	
Corozo greggio, anche semplicemente tagliato in fette o in dischi per la fabbricazione dei bottoni	Corozo, ecc. 640
Dischi di corozo, semplicemente tagliati per la fabbricazione dei bottoni (V. Corozo greggio, ecc.)	
Lavori di avorio vegetale:	
a) in dischi o fette, semplicemente tagliati, per la fabbricazione dei bottoni (V. Corozo greggio, ecc.)	
b) altri. Come	Mercerie di legno, 911
di semi di palma dum (V. Lavori di avorio vegetale)	
Raspatura di corozo e di semi di palma dum (V. Avanzi di avorio vegetale).	
Segatura di corozo e di semi di palma dum (V. Avanzi di avorio vegetale).	

Art. 2.

Ogni disposizione in contrario di detto repertorio, per quanto concerne i suindicati prodotti, resta abrogata.

Roma, addì 9 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1933.
Costituzione della Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 15 giugno 1933, n. 791, concernente la costituzione dell'« Ente Radiorurale »;

Sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale ed il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di reggere l'« Ente Radiorurale » è così costituita:

Ing. Enrico Marchesi, presidente dell'Ente italiano audizioni radiofoniche, presidente;

On. Antonio Stefano Benni, presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, membro;

On. dott. Ferruccio Lantini, presidente della Confederazione nazionale fascista del commercio, membro;

On. prof. Giuseppe Tassinari, presidente della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura, membro;

On. dott. Luigi Razza, presidente della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, membro;

Dott. Giovanni Zappalà, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, rappresentante del Ministero medesimo, membro;

Prof. ing. ammiraglio Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, rappresentante del Ministero delle comunicazioni, membro;

Dott. Giulio Santini, direttore generale dell'istruzione elementare, rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, membro;

Prof. dott. Mario Mariani, direttore generale dell'agricoltura, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro;

Comandante Gino Montefinale, capo della divisione radiotelegrafica al Ministero delle comunicazioni, segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1933.
Conferma in carica del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'Azienda elettrica municipale di Torino.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti i decreti Ministeriali 15 luglio 1932 e 5 gennaio 1933, con i quali il sig. comm. ing. Tommaso Folia fu incaricato di reggere temporaneamente, in veste di commissario straordinario, l'Azienda elettrica municipale di Torino;

Considerato che gli interessi dell'Azienda predetta richiedono un'ulteriore proroga della gestione straordinaria;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il sig. comm. ing. Tommaso Folia è riconfermato nella carica di commissario straordinario per la temporanea am-

ministrazione dell'Azienda elettrica municipale di Torino per il periodo dal 15 luglio del corrente anno al 15 gennaio 1934.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: BIAGI.

(5413)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1933.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 detto, che approva lo statuto dell'Istituto mobiliare italiano.

Esaminate le modificazioni al detto statuto proposte dai legali rappresentanti degli enti sottoscrittori del capitale dell'Istituto;

Vista la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, per la conversione in legge, con modificazioni del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 36, dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano, approvato col decreto Ministeriale 4 dicembre 1931, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — L'Istituto mobiliare italiano, costituito con R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, quale Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, ha la sede in Roma.

Art. 2. — L'Istituto ha lo scopo:

a) di concedere mutui a imprese private di nazionalità italiana contro garanzia reale di valori mobiliari, ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese private di nazionalità italiana;

c) di compiere ogni altra operazione che fosse consentita dalle leggi disciplinanti l'attività dell'Istituto.

Le operazioni di mutuo non possono avere durata superiore a dieci anni.

È inibito all'Istituto di raccogliere i depositi a risparmio, o di assumere debiti in conto corrente.

L'Istituto può partecipare nel Regno, nelle colonie e all'estero, ad Enti, o imprese, che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni, e può assumere gestioni fiduciarie.

Art. 3. — Il capitale dell'Istituto è di L. 551.100.000, diviso in 5511 quote di L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari e multipli.

I decimi non ancora versati su le quote saranno richiamati dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso di un mese. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

Ciascun ente partecipante risponde soltanto per la quota di capitale sottoscritta, e si costituisce responsabile del versamento della stessa nei termini suindicati.

Art. 4. — Il capitale dell'Istituto può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipanti, previa autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione può effettuarsi dal Consiglio di amministrazione in una o più volte, con le modalità da esso stesso fissate.

Art. 8. — Tanto i titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori, quanto le obbligazioni, possono essere in certificati unitari o multipli, al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. È ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti, o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'Ente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Art. 9. — I titoli e le obbligazioni di cui all'art. 6 devono portare la firma autografa, od in fac-simile, di due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, ovvero di un consigliere di amministrazione espressamente delegato e del direttore generale dell'Istituto, e segnati con timbro a secco dell'Istituto.

Art. 10. — Il rimborso delle obbligazioni in circolazione segue mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento di ciascuna serie e di ciascuna emissione, compilato in base alle norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'Istituto ha altresì la facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, o alla pari o sotto la pari.

La circolazione delle obbligazioni emesse per la concessione dei mutui non può eccedere, alla fine di ciascun esercizio, il debito capitale dei mutuatari, per mutui afferenti ciascuna serie.

Art. 13. — L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli Enti partecipanti, ed è convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili e per eleggere i consiglieri di amministrazione ed il sindaco effettivo, nonchè quello supplente la cui nomina è riservata ai partecipanti.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente dell'Istituto, od il Consiglio di amministrazione, lo ritengano opportuno, o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino un terzo del capitale dell'Istituto.

Art. 14. — Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente dell'Istituto almeno quindici giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata agli Enti partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà fissato anche il giorno per la eventuale seconda adunanza, a non meno di otto giorni di distanza da quello fissato per la prima, per il caso che in questa non siano rappresentati tanti Enti partecipanti e tante aliquote di capitale dell'Istituto quanti sono indicati nel successivo art. 17.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 16. — L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente dell'Istituto, o, in mancanza, dalla persona che sarà designata dalla stessa assemblea.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla riunione.

Art. 19. — Le deliberazioni sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni dell'assemblea ed i bilanci dell'Istituto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 21. — Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato esecutivo;

e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'Istituto;

f) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, i subingressi, ed in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte al conservatore delle ipoteche ed ai terzi;

g) spetta ancora al presidente, in caso di urgenza, di provvedere circa le azioni attive e passive da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado, e di deliberare e promuovere provvedimenti di natura conservativa e coattiva — ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari avuti dall'Istituto in garanzia — così come ogni altro atto in ordine alle altre garanzie reali e sussidiarie. Spetta, in ogni caso, al presidente, di rilasciare mandati speciali agli effetti delle azioni di cui al presente alinea, quando essi siano richiesti in relazione alla particolare natura della giurisdizione e più, in genere, ogni qualvolta occorrano;

h) di autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro Ufficio pubblico.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, con identiche facoltà, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25. — Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Esso delibera:

a) il richiamo dei decimi del capitale dell'Istituto sottoscritto e non versato;

b) le norme per le gestioni fiduciarie e per le gestioni speciali di gruppi di valori;

c) le norme per la emissione di titoli rappresentativi delle gestioni fiduciarie e per la emissione delle obbligazioni;

d) le operazioni di ogni categoria demandate all'Istituto;

e) il progetto di bilancio e le proposte per la ripartizione degli utili, nonchè ogni altra proposta da sottoporre alla assemblea dei partecipanti;

f) la delega di determinate attribuzioni al Comitato esecutivo, o ad uno o più dei membri dello stesso Consiglio;

g) la nomina dei membri del Comitato esecutivo e le indennità che loro competono;

h) in genere tutto quanto per legge, e per statuto, non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 28. — Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto in base alla legge, allo statuto, e alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione, e nei limiti della delega da questi conferitagli.

Spetta in specie al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e revocare i funzionari e stabilirne attribuzioni ed emolumenti;

c) di deliberare sui contratti;

d) di provvedere agli investimenti temporanei, anche sotto forma di riporti o di anticipazioni delle somme disponibili;

e) di deliberare sulle transazioni o compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori;

f) spettano, infine, al Comitato esecutivo le attribuzioni di cui alla prima parte dell'alinea *g*) dell'art. 21, quando non abbiano carattere di urgenza.

Art. 29. — Gli atti che impegnano l'Istituto debbono essere firmati:

a) dal presidente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente;

b) oppure da due membri del Comitato esecutivo congiuntamente;

c) oppure da un membro del Comitato esecutivo congiuntamente col direttore generale o col vice direttore generale,

salve le speciali deleghe previste dal presente statuto.

Il Comitato può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 32. — Gli esercizi dell'Istituto decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione forma il bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio, e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci, che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione nel termine di quindici giorni. Esso è depositato, con la relazione dei sindaci, presso la sede dell'Istituto almeno otto giorni avanti la data di riunione dell'assemblea.

Art. 33. — Gli utili netti dell'Istituto saranno destinati come appresso:

1° sarà prelevato il 20 (venti) per cento a favore della riserva;

2° sarà distribuito agli Istituti partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 (cinque) per cento;

3° l'eventuale residuo — salvo l'eventuale rivalsa a favore dello Stato contemplata dal comma 3 dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1932, n. 1581 — sarà devoluto per il 75 per cento alla riserva, e il rimanente 25 per cento potrà essere distribuito pro-rata agli Enti partecipanti.

Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2, a norma di legge.

Art. 36. — Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea degli Enti partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale, o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

Ai partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà di recesso, e di ottenere il rimborso delle loro quote sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato. La dichiarazione relativa deve essere notificata all'Istituto, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per le corporazioni:* ASQUINI.

(5422)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 174 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Pasquale, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Ilich, nato a Gimino il 31 marzo 1867 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Lovrecich fu Giacomo e fu Giovanna Petrincich, nata a Gimino il 3 ottobre 1872, ed al figlio Giuseppe, nato a Gimino il 1° aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2615)

N. 186 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giuseppe, figlio del fu Simeone e della fu Mattea Bosaz, nato a Gimino il 25 febbraio 1888 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Rudan fu Matteo e fu Maria Uicich, nata a Gimino il 9 agosto 1895, ed ai figli nati a Gimino: Mattea, il 21 settembre 1920; Eufemia, l'11 settembre 1922; Giovanni, il 6 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2620)

N. 182 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rudan » e « Petech » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rudan Fosca ved. di Gregorio, figlia del fu Gregorio Petech e della fu Maria Sgrablich, nata a Gimino il 13 maggio 1846 e abitante a Gimino,

sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nelle forma italiana di « Rodani » e « Gallo » (Rodani ved. Fosca, nata Gallo).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Rodani » anche al figlio Antonio, nato a Gimino il 4 gennaio 1884, alla nuora Fosca Bosaz fu Giovanni e fu Giovanna Seez, moglie di Antonio Rudan, nata a Gimino il 5 ottobre 1893, ed ai nipoti, figli di Antonio Rudan e di Fosca Bosaz, nati a Gimino: Eufemia, il 14 settembre 1912; Fosca, il 10 maggio 1914; Antonio, il 5 febbraio 1919; Giovanni, il 19 giugno 1921; Liberato, il 29 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2621)

N. 178 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Antonio, figlio del fu Giorgio e della fu Giovanna Rudan, nato a Gimino il 13 dicembre 1878 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Giovanna Bencich, nati a Gimino: Anna, il 25 luglio 1908; Maria, il 9 luglio 1910; Giacomo, il 17 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2622)

N. 189 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Lucia Hreglia, nato a Gimino il 19 gennaio 1876 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Rudan fu Giorgio e fu Agata Craizer, nata a Gimino il 18 marzo 1884, ed ai figli, nati a Gimino: Giovanni, il 1° aprile 1905; Francesco, il 5 agosto 1908; Matteo, il 21 febbraio 1911; Fosca, il 6 aprile 1914; Luigi, il 20 giugno 1917; Giorgio, il 7 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2623)

N. 179 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Rudan Maria Lucia vedova di Matteo, figlia di Antonio Sgomba e di Maria Sullich, nata a Gimino il 1° gennaio 1878 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Gimino: Antonia, il 14 gennaio 1908; Giuseppe, il 21 marzo 1912; Matteo, il 2 settembre 1913; ed al figliastro Giovanni figlio del fu Matteo Rudan e della fu Maria Uicich, nato a Gimino l'8 agosto 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2624)

N. 184 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Meduncich, nato a Gimino il 19 luglio 1899 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Maxa di Giacomo e di Fosca Crisman, nata a Gimino il 23 maggio 1903, ed ai figli, nati a Gimino: Caterina, il 28 ottobre 1920; Giorgio, il 19 aprile 1923; Martino, il 10 novembre 1926; al fratello Giorgio, nato a Gimino il 23 aprile 1902; alla cognata Giovanna Uicich di Matteo e di Maria Gregorovich, moglie di Giorgio Rudan, nata a Gimino il 3 marzo 1904; ed alle nipoti, figlie di Giorgio Rudan e di Giovanna Uicich, nate a Gimino: Maria, il 28 luglio 1922; Fosca, il 26 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2625)

N. 186 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rudan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rudan Antonio, figlio del fu Simeone e della fu Mattea Bosaz, nato a Gimino il 9 aprile 1881 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rodani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Suffich di Martino e di Fosca Orbanich, nata a Gimino il 16 marzo 1885, ed ai figli, nati a Gimino: Francesco, il 16 giugno 1910; Mattea, il 21 settembre 1913; Giovanni, il 7 febbraio 1921; Antonia, il 19 gennaio 1923; Carlo, il 17 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2626)

N. 608 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Jerovich Maria, nato a Pola il 1° febbraio 1870 e abitante a Pola, via Medea n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cattonar Maria di Nicolò e di Penco Luigia, nata a Pola il 24 novembre 1870, ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe, il 6 aprile 1898; Rosalia, il 2 luglio 1906; Maria, il 21 maggio 1905; Luigi, il 22 marzo 1908; Anna, il 12 agosto 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2627)

N. 580 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabaz Beato, figlio di Maria, nato a Pola il 5 maggio 1903 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 268, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Runco Enrica di Giorgio e di Babich Antonia, nata a Pola il 23 febbraio 1905, ed alle figlie, nate a Pola: Alide, il 22 marzo 1924; Lea, il 13 maggio 1927; Renata, il 21 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2628)

N. 594 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Sgagliardich » e « Pezzulich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Sgagliardich Domenica vedova Pezzul, figlia del fu Francesco e della fu Liubicich Lucia, nata a Briani (Valdarsa) il 24 luglio 1858 e abitante a Pola, via Contarini n. 6, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi » e « Pezzoli » (Gagliardi Domenica vedova Pezzoli).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2629)

N. 595 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Giorgio, figlio del fu Pietro e della fu Pezzulich Giovanna, nato a Briano (Valdarsa) il 19 aprile 1851 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cordis Giuseppina fu Biagio e fu Munich Antonia, nata a Fiume il 20 febbraio 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2630)

N. 590 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabaz Vito Modesto, figlio di Celestino e di Reganzin Gioconda, nato a Visinada il 15 giugno 1898 e abitante a Pola, via Monvidal n. 71, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toncetich Caterina di Jadresich Fosca, nata a Pola il 22 febbraio 1902, ed ai figli, nati a Pola: Giordano, il 1° novembre 1921; Valeria, il 2 gennaio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2631)

N. 589 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sabaz Vincenzo, figlio del fu Vincenzo e della fu Doz Caterina, nato a Matterada (Umago) il 23 gennaio 1899 e abitante a Pola, via Abbazia n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sabatti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Guglielmi Maria di Giuseppe e di Celich Giovanna, nata a Pola l'8 dicembre 1897, ed ai figli, nati a Pola: Bruna, il 5 gennaio 1920; Lidia, il 3 marzo 1921; Aldo, l'11 giugno 1923; Olivo, il 9 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2632)

N. 587 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Sabaz » e « Valentich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Sabaz vedova Maria, nata Valentich, figlia del fu Matteo e della fu Crosilla Giovanna, nata a Visinada il 30 settembre 1871 e abitante a Pola, via Premuda n. 230, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti » e « Sabatti » (Valenti Maria ved. Sabatti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Sabatti » anche alle figlie del fu Pietro Sabaz: Antonia, nata a Visinada il 1° marzo 1898; Giovanna, nata a Rovigno il 25 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2633)

N. 596 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sgagliardich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sgagliardich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Zancovich Maria, nato a Briani (Valdarsa) il 15 giugno 1875 e abitante a Pola, via Valmale n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gagliardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Drusetta Cattenich Antonia di Pasquale e di Sticovich Maria, nata a Pola il 13 giugno 1885, ed ai figli, nati a Pola: Ermanno, il 27 dicembre 1906; Stefania, il 12 gennaio 1909; Giovanni, il 24 dicembre 1918; Anna, il 21 giugno 1921; Rodolfo, l'8 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2635)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 corrente è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1933, n. 968, riguardante il trasferimento di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura di Stato nella città di Napoli.

(5425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato.

Si rende noto che il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 22 luglio 1933-XI recante « Norme concernenti la migrazione da provincia a provincia dei gruppi di operai e quella delle famiglie coloniche » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 corr.), venne registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI, registro n. 7 Finanze, foglio n. 22.

Addì 11 agosto 1933 - Anno XI

(5428)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il terzo quadrimestre 1933-XI.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti:

Determina

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il terzo quadrimestre 1933-XI sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:	
Piroscafi categoria superiore	L. 2.100
» di 1ª categoria	» 2.050
» » 2ª »	» 1.850
Per il Brasile:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.400
» » 2ª »	» 2.100
» » 3ª »	» 1.800
Per il Plata:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.450
» » 2ª »	» 2.150
» » 3ª »	» 1.850
Per il Centro America (fino a Colon):	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2.500
» » 2ª »	» 2.100.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno, meno che per i piroscafi appartenenti alla 3ª categoria, subire un aumento non superiore a L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il primo quadrimestre 1933-XI.

Roma, 8 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: PARINI.

(5429)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 22 luglio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Avv. Accorsi Egidio di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro settennali 4ª serie n. 2 — Capitale L. 1000, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 22 luglio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione: Baldin Giacomo di Cesare — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 315, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita nominativa consolidato 5 per cento.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita nominativa consolidato 5 % di L. 100, n. 84878 intestato a Mariani Giuseppe di Sabatino, domiciliato in Sala (Perugia).

Essendo stato presentato il titolo mancante di una parte del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sia notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5256)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Buono del Tesoro quinquennale 10ª emissio e stampigliato	79	Antonini Alberto fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Profeti Elisa vedova Antonini, dom. a Firenze L.	1500 —
Foglio cedole 3,50 %	201741	Gantier Onorina fu Pietro, moglie di Casse Massimiliano, domic. a Susa (Torino) . . . . »	21 —
3,50 %	234925	Gaido Caterina fu Daniele, nubile, domic. a Torino . . . »	350 —
Cons. 5 %	194465	Corte Vito di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Poggioreale (Trapani) . . . . . . »	215 —
Cons. 5 % (Littorio)	16554	Santoro Giovanni fu Francesco, domic. a Ruviano (Benevento) »	475 —
»	17461	Intestata come la precedente . . . . »	585 —
»	18605	Intestata come la precedente . . . . »	360 —
Cons. 5 %	58090 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Soncini Angela fu Angelo, nubile, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Zappa Danise fu Francesco, vedova in prime nozze di Soncini Angelo ed in seconde nozze di Banfi Febo, domic. a Milano . . . . »	105 —
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	27550	Beltrami Anselmo di Carlo, domic. a Milano . . . . »	20 —
»	33692	Lonati Giuseppe di Cesare, domic. a Milano . . . . . »	20 —
3,50 %	718033	Comune di Gagliano del Capo (Lecce), vincolata . . . . »	304,50
3,50 % (1902)	35030	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	77 —
Cons. 5 %	531394	Estivi Maria di Fernando, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma . . . . »	260 —
»	531395	Estivi Silvio di Fernando, minore ecc. come la precedente . »	260 —
»	236451	Agalbato Marianna Teresa fu Francesco, nubile, domic. a Milano . . . . »	3000 —

Roma, addì 31 luglio 1933 - Anno XI

p. Il direttore generale: POTENZA.

(5386)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d' iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	327606	500 —	Di Sandro Diamante fu Antonio, domt. a New York; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Bernardino*, moglie di Di Sandro Diamante, domt. a Colli al Volturno (Campobasso).	Intestata come contro; con usufr. ad Incollingo Filomena fu *Berardino*, moglie ecc., come contro.
3,50 %	818936	577,50	Gregotti *Elisa* di Umberto, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Novara.	Gregotti *Elsa-Vincenza-Pierina* di Umberto minore ecc., come contro.
»	608758	182 —	Briasco *Giacomo*, Mario vulgo Silvio, Antonio, Amedeo ed Aurelia, minori sotto la p. p. del padre Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista e figli nascituri da quest'ultimo, domt. a Borzonasca (Genova); con usufr. vital. a Briasco Michele-Giovanni fu Giovanni Battista, domt. a Borzonasca (Genova).	Briasco *Giovanni-Giacomo*, Mario ecc., come contro; con usufr. vitalizio come contro.
Cons. 5 % Littorio	51666	320 —	Madonno Filippo fu Giuseppe, dom. a Madonno Giovanni Clavesara (Cuneo), con usufr. vitalizio a Bruno Teresa fu *Antonio*, vedova di Madonno *Antonio* dom. a Clavesana (Cuneo).	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Bruno Teresa fu *Giuseppe Antonio*, vedova di Madonno *Carlo*, domiciliata come contro.
»	51667	320 —		
»	51668	320 —	Madonno Maddalena fu Giuseppe, moglie di Occelli Michele, dom. a Clavesana (Cuneo) con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio, come la precedente.
»	51669	320 —	Nievoli Andrea, minore sotto la tutela di Chieno Paolo, domicil. a Clavesana (Cuneo); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con ususfrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	313011	1.000 —	Borello *Clelia* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domicil. a Reggio Calabria.	Borello *Paola-Clelia* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50 %	455506	210 —	Didier Pietro-Luca di Giovanni Antonio, domicil. a Thures (Torino); con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni Antonio fu Giovanni-*Girolamo*, domicil. a Thures (Torino).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Didier Giovanni-Antonio fu Giovanni-*Antonio* o fu Giovanni-*Girolamo*; domicil. come contro.
Cons. 5 %	393075	250 —	Caliendo *Felice* di Stefano, interdetto sotto la tutela della moglie Nunziata Rosa fu Andrea, domicil. a Palma Campania (Napoli).	Caliendo *Andrea-Felice* di Stefano, interdetto, ecc., come contro.
3,50 %	82304	997,50	*Marietti* Lucia nata *Brunatti* del vivente Bartolomeo, domicil. a Salò, vincolata.	*Brunati* Lucia di Bartolomeo, *moglie* di *Marietti Carlo*, domicil. come contro, vincolata.
»	318360	840 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, moglie di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
»	364667	1.193 —	*Brunatti* Lucia fu Bartolomeo, vedova di Marietti di Mayan Carlo, domicil. a Torino.	*Brunati* Lucia, ecc., come contro.
» 3,50 (1902)	786896 39321	1.652 — 353,50	*Brunatti* Lucia, ecc., come la precedente.	*Brunati* Lucia, ecc., come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	421472 421474	25 — 25 —	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonio* di Enrico, minori sotto la p. p. del padre, domicil. a Lanciano (Chieti).	De Giorgio Giovanni, Dina, Maria, Giorgio ed *Antonino* di Enrico, minore, ecc., come contro.
»	188365	2.000 —	Gravita Panfilo di Antonio, domicil. a New York.	*Gavita* Panfilo di Antonio, domicil. a New York.
3,50 %	215929	59,50	Rinaldi Gaetano, *Angiola*, Emilia fu Gabriele e Lio *Serafina* di Giuseppe, vedova del detto Rinaldi Gabriele, minori i primi tre sotto la p. p. della predetta loro madre, domiciliati a Roma; con usufrutto a Rinaldi Giovanni di Gaetano.	Rinaldi Gaetano, ***Francesca-Angela, detta Angela***; Emilia fu Gabriele e Lio ***Maria-Francesca-Serafina, detta Serafina*** di Giuseppe vedova, ecc., come contro.
»	234147	497 —	Ricci Ernesto, *Giuseppe*, Giovanni, Bandolina e Luigi di Domenico, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da detto Ricci Domenico, domicil. ad Alessandria.	Ricci Ernesto, *Bandolino* Giovanni, *Bandolino Luigi* di Domenico, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	226636 439592	105 — 70 —	Colosso Giuseppa } fu Adolfo *minori sotto* Colosso Massimo } *la p. p. della madre Massa Antonietta fu Bartolo, vedova Colosso*, domiciliati ad Ugento (Lecce).	Colosso Giuseppa } fu Rodolfo, domiciliati ad Colosso Massimo } Ugento (Lecce).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 luglio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5135)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 175.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 agosto 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.02
Inghilterra (Sterlina)	63 —
Francia (Franco)	74.50
Svizzera (Franco)	368.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.25
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.82
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.562
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.18
Olanda (Fiorino)	7.715
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.28
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.75
Id. 3,50 % (1902)	77.25
Id. 3 % lordo	54.70
Consolidato 5 %	87.075
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.95
Id. id. id. 1940	102.95
Id. id. id. 1941	103 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	258133	200 —	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mendon* Emilio, dom. a Torre Pellice (Torino).	Bertolero Vittoria fu Bartolomeo, moglie di *Mondon* Emilio, dom. come contro.
3,50 %	765579	108,50	Levi *Maria* di Giacomo, moglie di Fustella Carlo, dom. a Viverone (Novara), con usuf. a Grossi Adele fu Ignazio, moglie di Levi Giacomo.	Levi *Anna-Maria* di Giacomo, moglie, ecc. come contro; con usuf. come contro.
»	238991	364 —	Scerba *Franceschina* fu Vincenzo, minore, moglie di Rendace Francesco, dom. a Cirò (Catanzaro) vincolata.	Scerba *Maria-Francesca* fu Vincenzo, minore, moglie di Renduce Francesco-*Anselmo*, dom come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	163878 200402	35 — 25 —	Russo *Angelo* fu Ignazio, minore sotto la p. p. della madre Campo Antonietta, ved. di Russo Ignazio dom. a Sciacca (Girgenti), con usuf. ad Augello Margherita fu Ignazio, ved. Russo.	Russo *Michelangelo* fu Ignazio, minore, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
»	217859	115 —	Russo Ignazio, *Angelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minore, ecc., come la precedente; con usufr. come la precedente.	Russo Ignazio, *Michelangelo*, Alberto, Baldassare e Giacomo fu Ignazio, minori, ecc., come contro, e con usufr. come contro.
3,50 %	322425	105 —	De Crescenzo Sabino di Carmine, dom. ad Ottaiano (Napoli), con usufr. vitalizio a Scudieri *Rosa* fu Francesco, ved. di Vincenzo Montoro dom. ad Ottaiano.	Intestata come contro; con usufr. vitalizio a Scudieri *Angela-Rosa* fu Francesco. ecc. come contro.
Cons. 5 %	479803	609 —	Intestata come la precedente e con usufrutto vital. come la precedente.	Intestata come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	419785	395 —	Zucca Luigia fu Cesare, minore sotto la tutela di Zucca Virginia fu Andrea, domiciliata a Pavia; con usufr. a Morelli *Cesarina* di Paolo, ved. di Zucca Cesare, domiciliata a Pavia.	Intestata come contro; con usufr. a Morelli *Antonietta* di Paolo, ved., ecc., come contro.
» »	419787 437070	395 — 260 —	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Cesarina* di Paolo, vedova di Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufr. come la precedente.	Zucca Carlo fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Morelli *Antonietta* di Paolo, ved. Zucca Cesare, dom. a Pavia; con usufrutto come la precedente.
»	539296	3.750 —	*Corti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni ved. *Corti*, dom. a Lecco (Como).	*Conti* Virgilio fu Ambrogio, dom. a Milano; con usufr. a Cattaneo Lucia fu Giovanni, ved. *Conti*, dom. come contro.
3,50 %	538434	119 —	*Valerio* Serafina fu Giuseppe, moglie di Masera Paolo, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	*Stinelli* Serafina, moglie di Masera Paolo.
Cons. 5 % » »	335502 331068 322470	250 — 400 — 250 —	Beverini *Rosa* di Alessandro, nubile, domiciliata a Spezia (Genova).	Beverini *Maria-Rosa* di Alessandro, nubile dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24945	1.000 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » » »	336468 317802 420041 316412 245483 110215	17,50 7 — 129,50 17,50 10,50 28 —	Beltrame *Vincenzo* fu Pietro, dom. a Pallanza (Novara) nelle prime tre rendite, a Porto Maurizio nella 4ª e 5ª rendita ed a Genova nella 6ª rendita, ipotecate.	Beltrame *Giuseppe-Vincenzo* fu Pietro, dom. come contro, ipotecate.
Cons. 5 %	519596	400 —	Conte Clara di Mario, nubile, dom. a Formia (Roma).	Conte Clara di Mario, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
3,50 % 1902)	42094	350 —	Chiesa Parrocchiale di S Biagio Martire in Cardito (Napoli; con usufr. vital. a Buonomo *Giuseppe* fu Luigi, dom. a Cardito.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buonomo *Antonio-Giuseppe* fu Luigi, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	510257	165 —	Tessitore *Vincenzo* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pertusio (Torino).	Tessitore *Vincenza* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
3,50 %	625707	21 —	Zenerino *Giuseppa* fu Carlo, nubile, domiciliata a Rueglio (Torino).	Zenerino *Maria-Giuseppa* fu Carlo, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	506176	325 —	Divano Giuseppina di *Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Genova con usufrutto a Lavagetto Domenico fu Agostino.	Divano Giuseppina di *Michele-Giacomo*, minore, ecc., come contro; con usufr. come contro.
»	506175	325 —	Divano Luigina di *Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come la precedente.	Divano Luigina di *Michele-Giacomo*, dom. a Genova; con usufr. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 luglio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5240)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.